ENRICO CATELLANI

I TRATTATI DELL'IMPERO OTTOMANO

NOTA A PROPOSITO DI RECENTE PUBBLICAZIONE

TORINO
ROMA — MILANO — FIRENZE
FRATELLI BOCCA EDITORI
1901

ENRICO CATELLANI

I TRATTATI DELL'IMPERO OTTOMANO

NOTA A PROPOSITO DI RECENTE PUBBLICAZIONE

TORINO
ROMA — MILANO — FIRENZE
FRATELLI BOCCA EDITORI
1901

I trattati dell' impero ottomano.

Nota a proposito di recente pubblicazione [1]

L'A., che è consulente legale della Porta Ottomana, non si è proposto di compilare una raccolta completa dei trattati e convenzioni del suo paese, ma di riassumere piuttosto in un manuale pratico, quelle convenzioni che possono servire meglio di guida alla conoscenza esatta dell'attuale condizione giuridica della Turchia. La raccolta, della quale son pubblicati finora i due primi volumi, era già arrivata ad uno stadio progredito di compilazione prima ancora che il Noradunghian avesse fermato il proposito di pubblicarla.

Un'altra raccolta, completa ad un tempo e pratica, non esisteva; eppure la diplomazia ottomana si trovava nella necessità di ordinare, così da rendere più agevoli le ricerche, il materiale cui pur doveva ad ogni momento ricorrere. Indotto da tale necessità, il defunto Musurus Pascià, già ambasciatore ottomano a Londra, aveva intrapreso, per proprio uso personale, un lavoro di classificazione dei trattati ed atti diplomatici concernenti la Turchia. Il Noradunghian trasse profitto da questo lavoro, e, dopo averlo completato con dodici anni di indagini, si decise a pubblicare il risultato di tanto studio e di tante ricerche.

Tali raccolte di *Trattati ed atti internazionali*, sono sempre della massima importanza per la storia generale e per quella particolare del diritto pubblico. Nei riguardi della Turchia sono poi importanti non solo dal punto di vista storico, ma anche da quello dello studio attuale e pratico così dei rapporti internazionali di quello Stato come della sua condizione giuridica. In proporzione maggiore infatti che non avvenga per alcun altro Stato europeo, Trattati e patti già molto antichi son ancora in vigore nell'impero

[1] NORADOUNGHIAN, *Recueil d'actes internationaux de l'empire ottoman*, Paris, Pichon, vol. I, 1897 e vol. II, 1900.

ottomano. Convenzioni vecchie e nuove, in molti rapporti non si sostituiscono, ma si completano; ed in particolar modo il regime delle capitolazioni, che ha tanta parte nell'esistenza e nelle sofferenze della Turchia contemporanea, non può essere ben conosciuto e giudicato se non che risalendo alle sue origini ed alle varie fasi del suo sviluppo. Se a tutto ciò si aggiunga la circostanza che in Turchia non è ancora invalsa la consuetudine di portare ufficialmente a pubblica conoscenza gli atti internazionali quando questi entrano in vigore, si vedrà chiaramente come una raccolta, quale è quella incominciata dal Noradunghian, fosse, più che per altri paesi, necessaria per gli atti internazionali dell'impero ottomano.

Le altre raccolte che potevano consultarsi prima di questa, che è ultima in ordine di tempo, non erano senza pregio; ma pure al Norandunghian parevano a ragione per varî rispetti incomplete. Nel 1855 era stato pubblicato a Londra, col patrocinio del Ministero degli esteri britannico, un volume intitolato *Treaties .... between Turkey and foreign Powers*. In questo volume sono raccolti i Trattati più importanti della Turchia. Ma, a dimostrazione del criterio del tutto relativo della importanza dei Trattati, che ha ispirato quei compilatori inglesi, basta osservare che vi mancano le convenzioni anteriori al 1535, cioè anteriori alla famosa prima capitolazione con la Francia. Vi sono omessi dunque quegli atti stipulati fra il 1307 e il 1535, che quantunque abbiano minore importanza degli atti successivi per la storia delle relazioni della Turchia coll'Europa occidentale, sono pur fonti molto importanti per la storia del diritto internazionale ottomano e per quella stessa delle capitolazioni. Ed inoltre nel periodo di quasi mezzo secolo, trascorso dalla pubblicazione di quella raccolta inglese, non solo gli atti internazionali dei quali ora fa d'uopo tener conto, sono stati numerosi, ma il loro contenuto è pur tale da modificare profondamente la condizione giuridica dell'impero ottomano.

Per quello che si riferisce allo sviluppo della cosidetta questione d'Oriente, è pur pregevole e, sotto un certo rispetto, serve a completare alquanto quello testè ricordato, il volume pubblicato dallo Holland nel 1885 col titolo: *The European Concert in the Eastern Question*.

Questa collezione arriva fino alla convenzione di Londra per la navigazione del Danubio del 10 marzo 1883. E poichè le disposizioni non più in vigore vi sono stampate con carattere diverso da quello usato per le disposizioni vigenti alla data della pubblica-

zione del volume, vi è facile trarne informazioni sicure circa lo stato di diritto della questione d'Oriente fino al 1885.

L'Aristarchi, nel quarto volume della sua *Législation ottomane*, ha riprodotto un certo numero di convenzioni stipulate dalla Turchia con diversi altri Stati. In tale raccolta però sono ommessi non pochi trattati pur molto importanti e non pochi protocolli e processi verbali cui deve tuttora ricorrere sovente tanto lo studioso quanto l'uomo di Stato.

Più completa di tutte le altre, promette di riuscire la collezione del Testa pubblicata col titolo: *Recueil des Traités de la Porte Ottomane avec les Puissances Étrangères, depuis 1536.* Vi mancano, è vero, i trattati anteriori alla prima capitolazione francese, ma del resto la collezione è preziosa. Infatti vi è riprodotta, oltre al testo dei trattati, anche la corrispondenza diplomatica che a questi si riferisce, così che ne risulta una completa raccolta di materiali relativi alle singole stipulazioni. Però di quest'opera non erano stati pubblicati, fra il 1864 e il 1894, se non che otto volumi i quali si riferivano soltanto agli atti direttamente od indirettamente relativi alla Francia. Fino al 1899 era stato aggiunto a quelli, se non erro, soltanto il nono volume; sicchè la collezione è ancora troppo lontana dall'esser completa, perchè si possa indicarla come una fonte attualmente accessibile di informazioni, circa tutti i rapporti internazionali dell'impero ottomano.

Le collezioni già esistenti od in corso di pubblicazione non erano dunque tali da rendere meno urgente l'opera cui il Noradunghian si è accinto, arrivando col secondo volume fino all'anno 1856. Egli è ricorso, per i materiali della propria raccolta, alle fonti più varie e numerose, tanto ottomane quanto straniere. Fra le prime i varî archivi governativi, che fino ad un certo punto, si completano a vicenda. Gli *archivi di Stato* sarebbero i primi in ordine d'importanza; ma, sopratutto per il periodo più antico, presentano parecchie lacune. Non erano infatti originariamente ordinati con metodo, e venivano trasportati, di luogo in luogo, dove risiedeva il sovrano; sicchè, nei frequenti trasporti e nei non rari incendî, molti documenti andarono perduti, lasciando non poche lacune nella serie degli atti relativi ai secoli XIV al XVI. A completare il primo archivio, serve in parte la *cancelleria del Divano imperiale* dove si tengono i registri nei quali sono trascritti in lingua turca gli atti e i documenti, per poterli rapidamente utilizzare quando si debba ricorrervi. Lo stesso può dirsi degli *ar-*

chivi del Secretariato generale del Ministero degli affari esteri, dell'*ufficio delle traduzioni della Sublime Porta* e del *Granvizirato*, presso i quali sono pur conservate talune copie dei testi. Inoltre hanno potuto servire di sussidio al raccoglitore talune *traduzioni ufficiali* pubblicate in lingua francese nei giornali locali dopo il 1854; una *Raccolta di leggi e decreti dell' impero* stampata in lingua turca a Costantinopoli in quattro volumi, cui hanno fatto seguito cinque supplementi; una *Raccolta di trattati* " *Meǵmui Muahedat* „ pubblicata pure in lingua turca nel 1882 dalla tipografia del Ministero della Guerra col testo di molti trattati antichi e moderni, disposti secondo i nomi degli Stati contraenti; e finalmente gli *storiografi* e *cronisti dell' impero* che aveano la consuetudine di trascrivere i testi delle convenzioni per intercalarli nel racconto.

Le fonti straniere cui il raccoglitore ha attinto sia per la determinazione cronologica, sia per la indicazione dal contenuto dei trattati che non potea riscontrare nel testo, sono il Michaud, *Storia delle crociate*, lo Hammer, *Storia dell' impero ottomano*, il d'Ohsson *Tableau général de l'empire ottoman*, e il Schoell, *Storia abbreviata dei trattati*; i due primi per l'epoca più remota, ed in particolar modo, fra quelli, lo Hammer, che avea consultato gli storiografi ottomani e gli archivî stranieri per modo che le fonti da lui riferite si possono considerare come originali. Oltre a ciò il Noradunghian è ricorso egli stesso agli archivî ufficiali di parecchi altri Stati, a non poche raccolte di trattati e convenzioni fatte per ordine o sotto gli auspicî dei varî governi, ed a quelle altre raccolte che, pur essendo pubblicate da privati, hanno, come quelle del Dumont e del Martens, una meritata riputazione di esattezza.

Di tutte queste fonti resta la traccia precisa negli indici uniti ai due volumi, che son compilati così da facilitare molto al lettore i riscontri e le ulteriori ricerche. Quando nel *Repertorio* compilato dal Noradunghian al principio di ciascun volume, manca la citazione d'una fonte particolare, ciò significa che l'A. ha attinto esclusivamente agli archivi della Porta i quali, salvo poche eccezioni, possiedono gli originali di tutti i documenti cui si riferisce il secondo volume.

La divisione cronologica, preferita dall'A., corrisponde effettivamente a tre fasi, ben distinte nella forma, delle relazioni diplomatiche della Turchia cogli Stati europei. La prima fase, cui si riferisce il primo volume, comprende gli atti posteriori al 1300 ed anteriori al 1789. È quella l'età delle capitolazioni. Il numero dei trattati propriamente detti, aumenta verso il termine di tale

periodo, distinto, nella maggior parte del suo corso, da semplici tregue, e da atti unilaterali ottomani emanati per la protezione del commercio e della navigazione forestiera. Il secondo volume, relativo agli atti compresi fra il 1789 ed il 1856, corrisponde alla seconda fase dei rapporti convenzionali ottomani. La Turchia è già entrata in rapporti diplomatici costanti colle Potenze cristiane, s'è già assuefatta alle forme diplomatiche vigenti fra queste, ed ha già cominciato ad attribuire costantemente ai proprî atti un carattere rigorosamente contrattuale e bilaterale.

Sicchè durante il secondo periodo si va sviluppando quell'assimilazione formale della Turchia all' Europa, che nel periodo successivo dovea diventare completa e definitiva.

In due altri volumi, che saranno annessi alla raccolta come appendici senza formarne parte integrante, saranno più tardi riprodotti altri documenti destinati a completarla, anche in quanto si riferisce a quei primi periodi. Il primo di tali volumi complementari comprenderà sotto il titolo di *Recueil de documents et actes diplomatiques pour servir à l' histoire de l'empire ottoman*, molti atti destituiti di carattere contrattuale, come i *manifesti* e *proclami* delle Potenze esprimenti i loro reclami e i loro motivi di muover guerra. Nel secondo saranno raccolti gli *atti* stipulati dalle Reggenze barbaresche, tanto importanti per la storia della giurisdizione consolare; un gran numero di *firmàni* ed altri atti imperiali indirizzati alle stesse Reggenze dal Sultano e dal Gran Visir, e gli *atti* analoghi indirizzati dalla Porta ai governatori di altre provincie.

Secondo lo stesso ordine di idee ed in armonia colla condizione internazionale del tutto peculiare della Turchia, il secondo dei volumi finora pubblicati ed i volumi successivi della raccolta, saranno completati da un altro volume speciale, nel quale saranno razionalmente ordinate le leggi ed i regolamenti dell'impero ottomano aventi un carattere internazionale, o comunicati alle legazioni straniere con note circolari. Così tutti quegli impegni della Turchia che, per via di interpretazione estensiva e per effetto della pressione esercitata dalle Potenze, si son venuti man mano modificando, potranno essere concretamente conosciuti, non solo secondo il testo originario delle stipulazioni non corrispondente più completamente alle condizioni di fatto attuali, ma secondo l'effettivo loro sviluppo dipendente dall'azione estensiva della consuetudine, e secondo la realtà della loro applicazione contemporanea.

Oltre al materiale riservato per questi volumi complementari,

molti altri documenti sono stati del tutto trascurati dall'A. per non ingombrare troppo la sua raccolta. L'eliminazione fu deliberata da lui dopo una scelta condotta colla massima cura per sceverare senza errori l'utile dal superfluo. A tal'uopo, egli ha preso in esame migliaia di documenti. Ed anche quando non fosse stato senza importanza l'argomento cui un documento, citato da altri, si riferiva, il Noradunghian si è astenuto dal farne cenno, ogni qualvolta il testo ne mancasse negli archivi e non fosse riprodotto nelle opere dove ne avea pur trovata la citazione.

La scelta dei documenti da menzionare nel repertorio, fu fatta con molta larghezza. La scelta di quelli da riferire integralmente nel testo, fu invece condotta con molto rigore, per non far perdere alla raccolta il carattere di Manuale pratico. Ed in particolar modo furono omessi i documenti di interesse esclusivamente storico, facendo eccezione soltanto per quelli relativi alla formazione del regno di Grecia, cui possono ridar sempre nuova importanza le vicende dell'equilibrio balcanico. Nell'ordine cronologico, l'A. ha pur citati, senza distinguerli dai trattati ancora in vigore, alcuni trattati estinti o non ratificati, quantunque siano in entrambi i casi destituiti di autorità; il che a dir vero, può ingenerar pericolo di qualche confusione.

La raccolta non è distribuita, come quelle del Testa e dell'Aristarchi, secondo i nomi degli Stati contraenti, nè secondo l'ordine delle materie, ma bensì secondo l'ordine cronologico e i regni dei successivi sultani. Un gran pregio v'aggiungono le tavole che la accompagnano. Da principio una tavola sincrona, che incomincia col 1258 ed arriva fino al 1894, rende contemporamente evidenti al lettore i più notevoli parallelismi cronologici dalla storia ottomana e di quella europea. Il testo dei trattati riferiti integralmente è poi preceduto da un *repertorio cronologico* che occupa 78 pagine nel primo volume e 61 nel secondo; ed è seguito in ciascun volume da un *indice alfabetico degli Stati* che hanno avuto rapporti colla Turchia. L'indicazione degli atti e trattati relativi a ciascuno Stato è ripetuta, in quest'ultimo indice, cronologicamente, col richiamo al testo antecedentemente riferito, od alla pagina del repertorio cronologico dove i singoli atti son menzionati insieme colle fonti rispettive. Il repertorio cronologico è poi così ricco di notizie, da offrire la massima opportunità di ricerche ulteriori. Infatti sotto la data e l'indicazione di ciascun trattato, è indicato anche se il testo se ne trovi riferito nelle presente raccolta, o in quale altra raccolta sia stato pubblicato, o in quale ar-

chivio sia depositato in originale o in traduzione, o in quale opera ne sia fatta menzione. Sicchè può dirsi con certezza che il Noradunghian sia riuscito a compilare un'opera di consultazione che riuscirà di grande utilità, e che è degna del massimo elogio.

Le tre fasi distinte da lui nel diritto convenzionale ottomano, non sono soltanto importanti quanto alla distinzione del contenuto dei trattati, ma anche nei rispetti della lingua usata nella loro redazione. Gli atti più antichi erano redatti in lingua turca. Quando, nei secoli XVI e XVII, si è cominciato a stipulare taluni trattati di pace propriamente detti, nel maggior numero dei casi si è fatto uso per il testo ottomano della lingua turca, e per il testo destinato alla parte contraente europea, del latino o dell'italiano e talora anche del francese. Nel periodo contemporaneo la lingua francese fu adottata dall'impero come strumento delle relazioni diplomatiche, usandone pertanto uniformemente nella redazione degli atti internazionali.

Per i periodi cui si riferiscono i due primi volumi, era dunque necessario menzionare ossia riferire atti o redatti esclusivamente in lingua turca, ovvero stipulati in doppio testo turco ed europeo. Quando il testo citato nella raccolta è quello turco, v'è menzionato in primo luogo il nome del sovrano ottomano. L'A. è ricorso talora ai testi turchi, ma non tanto sovente, a mio avviso, quanto avrebbe dovuto fare. Egli ha fatto direttamente la traduzione dei testi turchi contenuti nella raccolta ottomana *Meǵmui;* ma lo ha fatto soltanto quando non ha potuto trovare i testi francesi corrispondenti, sia negli archivî della Porta, sia nelle collezioni straniere. Così in tutti gli altri casi nei quali non poteva disporre se non che dell'originale turco non ancora tradotto, ha provveduto a darne una traduzione francese testuale o riassuntiva. Se invece una tale traduzione già esisteva nelle raccolte ufficiali degli altri paesi, egli la ha ammessa tale e quale; sottoponendo invece ad una indagine minuziosa le traduzioni francesi non ufficiali delle quali si serviva, ogni qualvolta tale riscontro gli paresse richiesto dall'importanza del documento.

Questa soverchia fiducia nelle traduzioni e questi ricorsi troppo rari al testo turco, non contribuiscono certo alla esatta e chiara intelligenza delle disposizioni. Per i trattati più antichi, gli stranieri si sono accontentati di versioni fatte da interpreti talora poco esperti, e pertanto inesatte; il che si può dire di non poche versioni greche ed italiane esistenti negli archivi di Venezia e di Genova. Sia per quanto si riferisce alle capitolazioni originali, che

erano lettere patenti o editti unilaterali ottomani, sia per quanto riguarda i trattati meno recenti, non è difficile riconoscere il danno storico derivante dal non aver usato, a scopo di raffronto, del testo turco ogni qualvolta era possibile di trovarlo. Anche in tali trattati infatti esistono, fra il testo turco e quello europeo, notevoli differenze di redazione, nel conflitto delle quali fa d'uopo ricorrere al primo. Tale necessità è ricordata pur dall'A. a giustificare il mancato riscontro col testo turco che non avrebbe avuto, a di lui avviso, alcuno diretta utilità. Ma in ciò non è possibile andar d'accordo con lui. Appunto perchè nel conflitto delle redazioni, il testo turco deve ritenersi decisivo, appunto perciò il riscontro con questo testo era necessario per rendere la presente raccolta una fonte esatta di informazioni. Invece riferendo un testo redatto in una lingua europea e non riscontrato con quello turco, che pur sul primo dovrebbe prevalere in caso di conflitto d'interpretazione, si incorre nel pericolo di riferire sovente una disposizione che forse in un caso contestato non si dovrebbe poi applicare. Anche nel secondo volume l'A. è pertanto costretto a ripetere la medesima avvertenza. " Notre intention, egli dice " [pag. IV] n'étant pas.... " de faire une oeuvre de critique, en comparant differents textes " pour les corriger, il peut arriver que certaines autres traductions " soient préférées à celles que nous donnons, sans qu' en réalité " elles soient plus conformes au texte turc ». Il che dimostra una volta di più quanto meglio sarebbe stato che, per il primo e per la maggior parte del secondo periodo, il raffronto col testo turco fosse stato fatto dall'A. così da poter dare con certezza, come veramente preferibile, la traduzione da lui preferita.

Anche rispetto al secondo volume persiste talora la necessità che lo studioso faccia poi, fra i varî testi esistenti, quei raffronti che il raccoglitore ha trascurato di fare. Infatti, durante quel periodo intermedio, i documenti scambiati fra la Porta e gli altri Stati non essendo tutti redatti in una medesima lingua, non resta escluso dall'ammissione in questa raccolta di una redazione o traduzione in lingua diversa dalla turca, il bisogno di quei raffronti per poter fissare il significato di un testo, ovvero di una clausola incerta o contestata.

Nè le occasioni di tali contestazioni sono rare. Infatti nei primi tempi dell'impero ottomano, il testo turco degli Atti d'importanza internazionale, non era diviso in articoli. Invece i traduttori europei lo hanno diviso a loro talento, il che rende già il confronto ed il rinvio ai varî luoghi del testo originale, abbastanza

difficile, anche se si voglia prescindere dalle divergenze sostanziali della traduzione dai concetti giuridici e tecnici espressi nel testo originale. Inoltre, ad ogni successivo rinnovamento di capitolazioni, si ebbero nel loro contenuto modificazioni o rettifiche. Sicchè, secondo che i diversi testi siano o non siano stati riprodotti integralmente, si possono avere parecchie varianti fra le quali una scelta sia necessaria. Ed una scelta non riesce d'altronde possibile se non si sappia con precisione quale data debba attribuirsi all'uno e all'altro testo, e quale significato tecnico meglio corrisponda alle espressioni in quello usate.

Ho voluto insistere su questo difetto, perchè se il Noradunghian l'avesse evitato, la di lui raccolta potrebbe dirsi del tutto perfetta. Del resto anche con quel difetto, trattasi di un'opera che potrà rendere preziosi servigî non solo ai diplomatici ed agli uomini di Stato, ma anche a tutti coloro che volessero “ studiare da vicino e con documenti autentici la parte considerevole che l'impero ottomano ha avuta nella Storia stessa degli Stati europei „.[1]

Ed un altro frutto si ritrae dallo studio di una storia così fortunosa, ripetuto colla scorta dei documenti d'importanza internazionale. Per molti pregiudizî quello studio fa derivare una smentita dai fatti; molti giudizi di condanna vi subiscono una necessaria revisione. E la Turchia risulta da tale studio molto migliore della sua fama.

Una analoga riabilitazione deriva dallo studio dei documenti diplomatici relativi all'impero chinese e da quelli relativi all'impero ottomano. L'uno e l'altro imputati di molti atti di malafede, che loro non sono effettivamente imputabili, l'uno o l'altro condannati dall'opinione di tutta l'Europa per difetti che sono alla loro volta conseguenze inevitabili delle condizioni anormali nelle quali l'Europa stessa li ha costretti a vivere.

Gli storici futuri dovranno forse riconoscere che nei rapporti fra l'Europa e i popoli non europei, la prima ha peccato sopratutto per un sottinteso di conquista e di politica coloniale che ha ispirato costantemente la sua condotta. Mentre le convenzioni stipulate fra Stati europei hanno normalmente lo scopo di regolare la convivenza di enti giuridicamente eguali, le convenzioni stipulate da quelli con Stati non europei hanno avuto sempre per i primi il sottinteso di una superiorità nella ispirazione o dello sfruttamento nello scopo. Da ciò il regime delle capitolazioni, svilup-

[1] Vol. II, pag. XV.

pate con progressione di privilegi a mano a mano che lo Stato non europeo s'indeboliva. Da ciò le immunità sempre maggiori dei residenti stranieri e delle loro abitazioni, immunità sviluppatesi fino a raggiungere coi *settlements* dell'estremo oriente le proporzioni e il valore di vere espropriazioni di territorio. Da ciò l'intervento delle Potenze europee prima nei rapporti internazionali dello Stato non europeo, poi nelle sue rivoluzioni interne, e finalmente anche nelle iniziative della sua legislazione e nelle funzioni della sua pubblica amministrazione.

Di tutto questo complesso di ingerenze e di vincoli si può seguire lo sviluppo leggendo tali raccolte particolari di atti internazionali.[1] E vi si vede chiaramente come l'Europa non abbia saputo abbastanza distinguere fra gli Stati d'altra civiltà non suscettibili di miglioramento e quelli che, pur rappresentando una civiltà diversa dalla nostra, meritano non pertanto il nome di Stati civili. Più è dotato un popolo di individualità nazionale e di proprio genio civile, e più intristisce nelle condizioni anormali che l'Europa impone (ad eccezione del Giappone) a tutti i popoli di diversa civiltà.

Il suo genio nazionale è violentato; le sue iniziative sono sottoposte ad una nuova specie di censura; se esso tenta riforme che possano contribuire al suo miglioramento, quelle sole riforme gli sono consentite od imposte che corrispondono al vantaggio degli Stati europei e degli europei che dimorano nel suo territorio.

Sir Robert Hart,[2] che conosce la China meglio di qualunque altro europeo, ha scritto testè che i mali di quel grande impero derivano sopratutto dalla giurisdizione consolare e dai privilegi degli stranieri. La stessa affermazione si può ripetere della Turchia, ed è confermata dalla lettura progressiva dei suoi trattati internazionali; com'è confermato, quanto alla China, anche dal fatto che nelle provincie interne dove gli stranieri son vissuti finora senza possibilità d'una speciale tutela di privilegi, essi hanno anche sentito meno che altrove il bisogno di invocarli.[3]

Tuttociò che non è europeo è stato classificato nella categoria delle cose barbare, e questo è stato un primo errore. Tuttociò che non è Europa è stato considerato come un terreno di sfruttamento;

[1] V. HERSTLETT, *Treaties between Great Britain and China*, London, 1900.
[2] HART, *Things Chinese* London, 1901.
[3] V. WELLBY, *Through unknown Tibet*, London, Fischer Unwin, 1898, Cap. XVI, XVIII, XXI, XXIII, cfr. Cap. XXIV, pag. 296, 7.

e questo è stato un altro errore, se non dal punto di vista utilitario, certo dal punto di vista giuridico e morale. Sicchè l'Europa contemporanea nel considerare i proprî rapporti coi gruppi di popoli appartenenti a diversa civiltà, non si dimostra punto progredita da quello che fossero gli antichi Dominî universali, e le Potenze coloniali del primo periodo dell'età moderna.

Non si distinguono abbastanza, fra i popoli non europei, quelli che possiedono da quelli che non possiedono gli elementi di una vita giuridica internazionale. Eppure a taluno di loro, tali elementi di vita giuridica e morale non mancano, come lo dimostrano più o meno lunghi periodi della loro storia. Lo studio *del loro* diritto internazionale, considerato così nei suoi fondamenti morali come nella pratica della loro esistenza, sarebbe sotto tale rispetto, non solo istruttivo, ma anche praticamente utile. Servirebbe a distinguere i popoli che dal dominio europeo potrebbero ritrarre un insegnamento educativo, da quelli meritevoli di esser liberati almeno in parte dall'asfissia della giurisdizione consolare, così da poter sviluppare liberamente le proprie istituzioni seguendo le ispirazioni del proprio genio nazionale. É uno studio che dovrebbe essere fatto senza odî e senza amore, con calma e diligenza obbiettiva. Io devo alla cortesia di un dotto e cortese ottomano, Sua Eccellenza Ahmed Midhat, se potrò fare intanto questo tentativo per la Turchia.

Mi è grata questa occasione di manifestargli la mia riconoscenza per i molti materiali da lui messi a mia disposizione. Lo studio della raccolta del Noradunghian basterebbe però intanto da solo per indurci ad imitare il filosofo greco, cui l'amore della civiltà ellenica non impediva di lodare talvolta anche il re dei Persiani.